

Codice DB1424

D.D. 30 gennaio 2014, n. 200

**Art. 31 l.r. 4/09 - Albo delle imprese forestali del Piemonte - Cancellazione imprese (art. 10 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R).**

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) che ha istituito con l'art. 31 l'Albo delle imprese forestali del Piemonte (di seguito denominato Albo) con l'obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 227/2001;

visti il Regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010 n. 6/R (Disciplina dell'Albo delle imprese del Piemonte) ed in particolare gli articoli 1 (Oggetto) e 5 (Gestione Albo);

visto il DPGR. del 28 novembre 2012 n. 10/R - Regolamento regionale recante "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)";

visto l'ar. 6 comma 3 lett. a) del regolamento regionale di disciplina delle imprese forestali del Piemonte che dice che dal 1° giugno 2013, le imprese devono dimostrare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 (allegato 1 della domanda di iscrizione), di aver nel proprio organico:

a) Almeno un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;

posto che l'art. 9 (Sospensione e reintegrazione) prevede che la struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, disponga la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- istanza dell'impresa;
- quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- qualora l'istanza di conferma di iscrizione non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8;

vista la D.D. n. 2002 del 30.08.2013 di sospensione dall'Albo delle imprese che al 1° giugno 2013 non posseggono il requisito previsto dall'art.6 comma 3 lett. a) del regolamento regionale di disciplina delle imprese forestali del Piemonte;

posto che l'art. 10 (Cancellazione) prevede che la struttura regionale competente disponga la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- istanza dell'impresa;
- perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;
- cessazione dell'attività;
- mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9;

visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui sono elencate le imprese che non hanno regolarizzato la propria posizione a seguito dell'avvenuta sospensione;

preso atto che la cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento;

tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

vista la l.r. n. 23/08;

### *determina*

1. di cancellare dall'Albo delle imprese forestali del Piemonte, a far data dal presente atto, le imprese elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasmettere il provvedimento di cancellazione entro 30 giorni dal presente atto alle imprese, con raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/10.

Il Dirigente  
Franco Licini